

147/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **77785** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 22.04.2020 dal Sig. XX (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis e ivi residente alla via omissis n. omissis, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Riccardo Grazioli Lante n. 16, presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonaiuti (paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org.) che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto (susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al ricorso.

contro

- **Ministero delle Difesa** – in persona del Ministro della Difesa, p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Via dei Portoghesi n. 12.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio dell'08.02.2022;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 31 marzo 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Paolo Bonaiuti, per il ricorrente, e la Dott.ssa Marina Propersi, per il Ministero della Difesa.

Considerato in

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce contro il decreto del Ministero della Difesa n. 81 del 06.12.2016, con il quale è stato attribuito il trattamento indennitario di Tab. B, pari a tre annualità di 8° ctg, in luogo del trattamento di pensione a vita, richiesto per l'infermità, già riconosciuta dipendente da causa di servizio e diagnosticata in: *"Note di condropatia titolo astragalica e segni degenerativo artrosici dell'articolazione della caviglia destra a discreto impegno funzionale"*, a seguito di domanda di aggravamento pervenuta all'Amministrazione in data 17.07.2014.

Nel ricorso, il ricorrente, soldato in congedo, rappresenta che:

-) nel febbraio 1987, riportava un *"trauma contusivo alla caviglia dx"*, riconosciuto dipendente da causa di servizio;
-) il Ministero della Difesa, con decreto n. 70 del 02.03.1992, sulla base del giudizio espresso dalla C.M.O. di Roma con P.V. n. 2171 del 02.04.1990 e del parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie n. 24577/91 del 05.11.1991, si pronunciava in senso negativo in ordine alla richiesta di pensione privilegiata avanzata dall'interessato in quanto l'infermità (*"Pregresso trauma distorsivo tibio-tarsico dx senza esiti"*) pur dipendendo da causa di servizio, non

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

risultava ascrivibile ad alcuna categoria di pensione;

-) il ricorso contro il suddetto provvedimento negativo si è concluso con sentenza di questa Sezione n. 318/2015 di declaratoria di inammissibilità del ricorso.

In ordine all'istanza di aggravamento del 17.07.2014, per la quale agisce con il ricorso in esame, si è espressa la C.M.O. di Roma che, con P.V. n. A21422870 del 31.03.2015, ha posto il giudizio diagnostico di *"Note di condropatia tibio astragalica e segni degenerativo artrosici dell'articolazione della caviglia destra a discreto impegno funzionale"*, con il riconoscimento di tre annualità di Tab. B di 8° ctg., in luogo dell'asserita più equa ascrizione a categoria vitalizia richiesta dal richiedente.

Il ricorrente contesta il provvedimento negativo e le valutazioni sulle base delle quali è stato emesso, rilevando il carattere permanente dell'infermità di cui risulta affetto; a questo riguardo, deposita copiosa documentazione medica chiedendo il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di 7° o 8° ctg., Tab. A, dalla data della domanda di aggravamento, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, chiede CTU specialistica.

Con memoria depositata in data 13.09.2022, si è costituito il Ministero della Difesa che ha contestato la pretesa attorea a una diversa ascrivibilità dell'infermità lamentata.

Il Ministero ha evidenziato, inoltre, che il ricorrente, in data 30.01.2020, ha presentato istanza di aggravamento dell'infermità *"degenerazione artrosica della caviglia destra a discreto impegno funzionale"*, già

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dipendente dal servizio nonché per il riconoscimento dell'interdipendenza della sopravvenuta affezione "*Spondiloartrosi del rachide in toto a lieve impegno funzionale*"; istanza a seguito della quale è stato emesso il decreto n. 470 del 08.03.2022 concessivo di indennità *una tantum*, pari ad ulteriori due annualità di pensione privilegiata di 8° ctg. Tab. A e negativo in merito alla pensione privilegiata.

Con nota depositata in data 13.09.2022, parte attrice ha ribadito le proprie pretese evidenziando il carattere permanente dell'infermità in questione e la sua non guaribilità.

Con ordinanza n. 22/2023 questo Giudice unico incaricava l'Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute di rendere un motivato medico-legale sull'accertamento dell'ascrivibilità tabellare dell'infermità lamentata con la domanda di aggravamento presentata in data 14.07.2014, rispetto all'infermità contratta per causa di servizio, ponendo il seguente quesito: "*indichi la classifica di ascrivibilità dell'infermità "Note di condropatia tibio astraglica e segni degenerativo artrosici dell'articolazione della caviglia destra a discreto impegno funzionale" come aggravamento rispetto all'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto n. 70 del 02.03.1992*".

In data 20.02.2025, l'organo di consulenza incaricato depositava la bozza del parere medico-legale richiesto ritenendo che, in base alla documentazione disponibile e compresa quella di parte attrice, l'infermità lamentata risultasse priva dei requisiti per un miglior inquadramento tabellare rispetto a quanto già statuito, confermando l'ascrivibilità alla tabella B.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In data 03.03.2025, parte attrice depositava delle osservazioni critiche al parere medico-legale preliminare, a firma del consulente tecnico di parte, osservando, tra l'altro, che la composizione del Collegio dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, che aveva partecipato all'apertura delle operazioni peritali, fosse diversa da quella che ha redatto il parere.

In data 03.04.2025, l'Organo di consulenza incaricato depositava il parere definitivo che, dopo aver preso posizione sulle osservazioni del CTP, confermava le conclusioni già rese nel parere preliminare.

In data 10.03.2026, parte attrice depositava memorie di replica, a firma del consulente tecnico di parte, nelle quali si contestano le conclusioni del parere definitivo reso dal CTU.

Inoltre, in data 17.03.2026, la Difesa del ricorrente contesta l'erroneità del parere reso che non avrebbe centrato l'oggetto del ricorso eccependone la nullità e rilevando l'assenza di certificazioni "in integrale" riportate nel verbale della C.M.O. del 31.03.2015.

All'udienza odierna, l'Avv. Bonaiuti ribadisce le proprie contestazioni sul parere medico-legale dell'Ufficio medico-legale incaricato; contesta la rilevanza riconosciuta ad eventuali lavori usuranti ai quali sarebbe stato sottoposto il ricorrente che, in quanto disoccupato, avrebbe svolto solo un'attività lavorativa saltuaria; rileva la mancata valutazione, da parte del Collegio medico-legale incaricato, della "zoppia di fuga", presente nella certificazione medica allegata in atti; precisa che l'oggetto del ricorso in argomento attiene all'ascrivibilità tabellare dell'infermità e non già al riconoscimento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'aggravamento, oggetto di diverso decreto ancora non impugnato, e quindi estraneo al presente giudizio; conclude con la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali.

La Difesa di controparte si riporta agli scritti difensivi opponendosi al rinnovo della CTU.

Al termine della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio consiste nel riconoscimento del diritto del ricorrente ad una più equa ascrizione tabellare dell'infermità *"Note di condropatia tibio astragalica e segni degenerativo artrosici dell'articolazione della caviglia destra a discreto impegno funzionale"* come aggravamento dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

2. Dirimente, ai fini della decisione, appare il parere reso dall'incaricato Ufficio Medico legale presso il Ministero della Salute che ha escluso che l'infermità contestata potesse avere i requisiti per un miglior inquadramento tabellare e ha confermato l'ascrivibilità alla tabella B.

Il parere espresso risulta condivisibile in quanto appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.

Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico anche rispetto alle osservazioni critiche espresse dalla controparte sul parere preliminare;

3. Con riferimento a queste ultime e, in particolare, alle obiezioni

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

sollevate dalla Difesa del ricorrente rispetto alla diversa composizione del collegio medico-legale che ha partecipato all'apertura delle operazioni peritali rispetto a quello che ha redatto il parere, si osserva innanzitutto che il medico relatore è rimasto lo stesso che ha redatto il parere preliminare (ed anche quello definitivo) e che le operazioni peritali si sono svolte da remoto sulla base della documentazione sanitaria che è rimasta la medesima oggetto della valutazione del collegio in sede di redazione del parere: sotto questo profilo, la circostanza che sia cambiato il presidente non inficia né compromette la validità del parere reso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In merito alle osservazioni rese dal CPT, e depositate in data 10.03.2026, questo giudicante fa presente, innanzitutto, che il rispetto del principio del contraddittorio è stata garantito nella fase antecedente al deposito del parere definitivo.

Con il deposito del parere definitivo può considerarsi conclusa la fase istruttoria che non può essere protratta con il deposito successivo di ulteriori osservazioni, osservazioni che, nel caso di specie, questo Giudicante ritiene comunque non idonee a superare le conclusioni alle quali è pervenuto l'organo di consulenza nominato d'ufficio.

In primo luogo, perché le osservazioni depositate il 10.03.2026, ripresentano le medesime contestazioni già svolte nella fase preliminare e sulle quali il Collegio Medico legale si è già espresso senza aggiungere nulla di nuovo.

In particolare, con riferimento al principio "del più probabile che non" (che, ad avviso di parte attrice, non sarebbe stato adeguatamente

presso in considerazione) si fa presente che le articolate osservazioni del CTP sul nesso eziologico non si esprimono su un elemento considerato dal CTU particolarmente rilevante ai fini della presente valutazione medico-legale, rappresentato dal fattore tempo; in particolare, il notevole lasso di tempo intercorso tra l'evento traumatico (02.1987) e la valutazione effettuata non permetterebbe di escludere, con altrettanta sicurezza, in base proprio al richiamato principio medico legale del "più probabile che non", l'incidenza di altri fattori estranei rispetto all'evento originario che, nel corso di oltre trenta anni, hanno potuto determinare lo status clinico-funzionale descritto nell'obiettività della certificazione sanitaria acquisita.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

C'è, comunque, un'ulteriore affermazione del consulente tecnico d'ufficio, che si badi bene non ha escluso un aggravamento ma si è limitato ad escludere un suo miglior inquadramento tabellare, rispetto a quello già definito, che va considerata determinante ai fini del presente giudizio e cioè che la *"degenerazione articolare interessante la caviglia destra, quale esito di cause plurime, risulta in ogni caso non ascrivibile ad alcuna delle categorie della Tab. A, in quanto non risulta quantificabile in un range del 20-30%"*, valutazione che, al di là delle categorie nosologiche alla quale riferire l'infermità lamentata dal ricorrente (anchilosi o altre artropatia funzionalmente invalidante), non risulta sia stata contestata dal consulente tecnico di parte.

In udienza la Difesa del ricorrente ha lamentato la mancata valutazione da parte del consulente della *"zoppia di fuga"* pure indicata nel certificato medico del 30.03.2015, patologia che, invece, viene

espressamente richiamata nella documentazione esaminata dalla Commissione (vedi pag. 2 del parere definitivo).

Con riferimento, invece, all'assenza di lavori usuranti nei quali sarebbe stato impegnato il ricorrente, si osserva che non è stata dimostrata la condizione di disoccupazione del ricorrente e che nel parere contestato si fa riferimento, in generale, alle attività svolte nel corso di oltre 30 anni.

4. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico meritano di essere condivise, non ravvisandosi ragioni in base alle quali discostarsene.

Il ricorso, pertanto, è infondato e va respinto.

5. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 marzo 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in

Segreteria il 22.04.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente

dott. Alessandro VINICOLA

f.to digitalmente

DECRETO



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.04.2026 15:26:11 GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03